



*copie*

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele 3°

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Estratto dall'originale esistente nella cancelleria  
del Tribunale Civile di Casano  
N° 107 2° sezione

Udienza 19 Giugno 1902

Il Tribunale Civile di Casano ha reso la seguente  
sentenza:

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele 3°  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

causa civile sommaria in 1° esame iscritta,  
a ruolo di spedizione N° 204/09.

tra - da Impresa per condotture, ora in liquidazione  
anonima residente in Cermi col capitale  
interamente versato di lire duecentocinquanta  
famila rappresentata dal liquidatore Sig.  
Giovanni Seganti domiciliato in Casano  
nello studio dell'avv. e procuratore Sig.  
Emilio Conte come da procura di notar Confes-  
sa del 2 Aprile 1902.

contro - Il Comune di S. Donato Val di Co-  
mino rapp. dal sindaco signor Francesco

**SPECIFICA**

N. 172 Peg. richieste  
N. 114 Peg. proventi  
Bollo . . . L. 10.80  
Scritturazione . . . 2.25

TOTALE L. 13.05  
IL CANCELLIERE

*F. Deoni*



avv. Grammasa Som. elett. in Cassino presso  
l'avv. e proc. Signor Gaetano Bonavenia, che  
lo rappresenta e si difende in giudizio come da pro-  
cura di Notar Massi del 28 maggio 1905 -  
chiamata la causa alla detta udienza, i sud-  
detti procuratori han concluso.

Per l'Impresa voglia il Tribunale accogliere  
a far pieno effetto alla domanda proposta  
dalla Impresa per condurre con atto per l'u-  
guere e bagno in data 10 maggio 1905 e per  
lo effetto provvedere come appresso.

1.° Nominare in surrogazione del rinunciante  
ingr. Francesco Cognamiglio un arbitro che  
in unione a quello già nominato dal Comune  
di S. Donato Val di Comino ed al terzo che ver-  
rà nominato dal Sig. Presidente del Tribuna-  
le di Cassino decida, giusto l'art. 27, dello stru-  
mento rogato da Notar Arcangelo Massi nel  
14 ottobre 1899 tutte le questioni derivanti  
dal contratto e determini quale somma e dove  
ha dal Comune di S. Donato alla Impresa  
sia per l'opera di cui è obbietto lo strumento  
stesso, sia per risarcimento dei danni tutti  
dalla Impresa sofferti per colpa di detto Comune.  
2.° condannare alle spese del giudizio e onorarii.

Con sentenza irragionevole, provvisoriamente  
non ostante l'appello.

Con postilla, si insiste nelle dette conclusioni  
impugnando le decisioni avverse.

Per Grammasa - piaccia al Tribunale previa di-  
chiarazione che il giudizio attuale è limitato  
unicamente alla nomina dell'arbitro man-  
cante che rimangono ferme e impregiudicate  
e che rimangono ferme e impregiudicate le  
questioni tutte da sottomettersi nell'interesse  
di tutte le parti al giudizio arbitrale, dichiarare  
non esservi luogo a deliberare allo stato sulla  
domanda del 10 Maggio 1905.

Subordinatamente e senza pregiudizio alcuno  
nominare l'arbitro al quale unicamente dagli  
altri saranno sottoposte le questioni tutte  
dipendenti dal contratto del 14 ottobre 1899 e po-  
steriori. In ogni caso mettere le spese del presente  
giudizio a carico della Società atterite, con-  
dannando la stessa a ritalere, quelle erogate  
dal Comune di S. Donato Val di Comino -  
Con postilla s'impugna quanto si è detto  
ho circa le spese volte del Comune e ripeterò  
sui il diritto ai danni verso l'Impresa in  
sempiente, si insiste sulle dette conclusioni,



Gallo

con istruimento per elotar Perarmino Massa del 14 ottobre 1899 registrato in ultima il 14 detto, il Comune di S. Donato Val di Comino dava in appalto alla Società anonima d'impresa per condotture, ora in liquidazione, residente in Berni rappresentata dal liquidatore Agostino Giovanni Seyanbi, la esecuzione delle opere e provviste necessarie per condurre l'acqua potabile, dalla sorgente capo d'acqua, e negli abitati di S. Donato, Gallinaro, Settefrati, ed altri. Tra gli altri patti e condizioni fu stabilito con l'art. 14 di detto istruimento che qualora non si governa, senza eccezione alcuna, fosse devoluta fra il Municipio appaltante e l'appaltatore Sovrani sotto pena senza altro per la risoluzione, sulla istanza della parte interessata, ad un collegio di arbitri, di cui uno venne nominato nella stipulazione del contratto dalla giunta Municipale di S. Donato nella persona dell'ingegnere Gaetano Mailli, e uno dall'Impresa in persona dell'ingegnere Francesco Scognamiglio, ed il 2° se del caso, sarebbe stato nominato dal Presidente di

questo Tribunale.

Fu stabilito altresì che, in caso di costituzione degli arbitri, Sovrani osservare la disposizione dell'articolo 12 del codice procedura civile, salvo per detto Comune, in tal caso, la nomina del proprio arbitro. Avendo intanto l'ingegnere Scognamiglio, in data 8 giugno ultimo, richiesto addì 18 detto rinviato a tale nomina, la Impresa con atto del 10 Maggio 1901 ha convenuto innanzi questo Tribunale il Comune di S. Donato per sentir nominare in surrogazione di esso Scognamiglio un arbitro che in unione a quello di detto Comune ed al terzo che verrà nominato dal Presidente dei S. Donato il citato articolo 14 dell'istruimento per non far Massa sulle liquidazioni e rinvanti del contratto e determinare quale somma sia alla medesima dovuta per l'operato compiuto e per risarcimento di danni.

Chiese inoltre l'Impresa la condanna del Comune ammesso alle spese del giudizio ed onorari di avvocato, e la esecuzione provvisoria della sentenza.

Confezionarsi così la lite, i procuratori delle



Scognamiglio

parti nell'udienza designata conchiusero  
come sopra.

Osserva in diritto.

Che le eccezioni del convenuto dirette ad otte-  
nere una sentenza di non luogo a deliberare  
allo stato sulla domanda dell'Impresa sono  
senza luita, di qualsiasi fondamento giuridico.  
Egli invece afferma che i Comuni di Strivito  
e Seltedgali, accettando nella loro interesse il  
contratto del 14 ottobre 1899 con l'istru-  
mento del 4 aprile 1898 per il Notar Santoro, regi-  
strato addì 16 maggio dello in clinica, all'arti-  
colo 12 stabilivasi che nessun giudizio poteva  
essere da lui iniziato senza il consenso di detti  
Comuni.

Epperò volendo la Società far nominare il  
suo arbitro per decidere le questioni insorte,  
era mestieri, in base a tale contratto dalla  
medesima, accettare, convenire in giudizio esin-  
sist i Comuni di Seltedgali e di Strivito.

Difficile affermazione, però, e meramente  
graduita, in quanto che dagli atti tutti della  
causa per nulla si risera l'accettazione del  
contratto, da parte dell'Impresa,  
passato dai comuni Seltedgali,

Strivito e quello di S. Donato, unicamente per  
regolare i loro vicendevoli rapporti.

E la stessa sentenza di questo Tribunale  
in data 11 luglio 1898, invocata dal convenu-  
to in sostegno della sua tesi, prova il contra-  
rio in quanto che la Società a Strivito fin da  
quell'epoca, come rilevasi dalla perizia alla  
comparsa conclusoriale del 20 maggio dello,  
si oppose alla chiamata in causa degli anni  
detti Comuni, facendo notare che solo quello  
di S. Donato era verso di essa obbligato per  
effetto del contratto 14 ottobre 1899 e non  
gli altri Comuni i quali non avevano rap-  
porti giuridici. Ed il Tribunale avendo di-  
chiarato la sua incompetenza non ebbe di-  
ritto, l'opportunità di poter vagliare tale  
questione - e vale il dire che dell'epoca, esse  
quinta ne ritraggono eguale vantaggio i Co-  
muni di Seltedgali e di Strivito, in quanto che  
l'Impresa ebbe a contrattare interamente col  
Comune di S. Donato - Interesse quindi, si ef-  
fatta opera soltanto il detto Comune, ovvero  
gli altri due, ciò nulla rileva, per il nuovo rap-  
porto giuridico che, agli effetti del contratto  
del 1899 esiste. Ma quest'ultimo e l'Impresa

la quale ben si avvisò a non agire in non  
fronto dei medesimi, per la nomina dell'ar-  
bitro conseguentemente a ciò risultando  
giustificata la rinuncia ad arbitro dell'ing-  
egnere Scagnamiglio, e i meriti agli effetti  
dell'articolo 21 del ripetuto istruzione 14  
ottobre 1899 in relazione all'articolo 12 proc.  
civile procedere alla nomina di altro arbitro  
in surrogazione del rinunciante - che, le spese,  
sovanto gli arbitri giudicare in merito, van-  
no prudenzialmente rinviata ai medesimi -  
che la clausola, essendo la domanda fondata  
su titolo, deve essere consentita.

- Per tali motivi:-

Il Tribunale investì i procuratori delle par-  
ti, pronunciando sulla domanda della Impresa  
per condurre, ora in liquidazione residente  
in Berni e rappresentata dal liquidatore Gio-  
vanni Seganti, proposta con atto del 10 mag-  
gio 1909 contro il Comune di S. Donato Val  
di Bomino in persona del sindaco Francesco  
Francosa, nominò il perito suo signor En-  
gengere Alfredo Belli, su Giuseppe arbitro  
in surrogazione del rinunciante Scagnam-  
glio Francesco cioè in unione degli altri

arbitri decisa, giusta l'articolo 21 dell'istru-  
zione per il Tar Cassa del 14 ottobre  
1899, tutte le questioni devianti dal con-  
tratto Pinna, le spese agli arbitri che do-  
vranno giudicare nel merito.

La presente si esegua non ostante appello.  
Così fu deciso addì 14 luglio 1909 nella cam-  
era del bonaglio della 2ª sezione dai signori  
Gerardo Menzina Vice Presidente - Alfonso  
Campanile e Corres. Luigi Giudici.

firmati G. Menzina - A. Campanile,  
espresso L. Corres - G. Giordano il Cancelliere  
numero 2221 del protocollo etc.

Pubblicata all'udienza penale del 11 lu-  
glio 1909, nei modi di legge. Il Vice Cancelliere  
St. Donatello Malatesta.

Comandiamo a tutti gli uffici che ne  
fanno richiesta ed a chiunque spetti di met-  
tere ad esecuzione nella presente al Ministero  
Pubblico, di darvi assistenza a tutti i Coman-  
danti ed uffiziali della forza pubblica di  
concorrerli con ogni quando ne siano legal-  
mente richiesti.

La presente copia esecutiva si rilascia a ri-  
chiesta dell'avvocato signor Emilio Con-

D.  
Cassino li 18 luglio 1903 - Il Vice Cancelliere  
Giornale P. S. M. - Percipia conforme.



Il Vice Cancelliere  
J. D. ...

N. 1209 Nepo  
Copia unica  
My

L'anno millenovecentote il giorno ventisei  
per esposto in Cassino  
Sulla istanza della Impresa per condotture, ora  
in liquidazione - anonima residente in Terui col  
capitale interamente versato di lire dugentocinquanta  
mila - rappresentata dal liquidatore signor Giovanni  
Seganti, domiciliato costui elettramente in Cassino  
nello studio dell'Avvocato e procuratore Signor Emilio Conte.  
Io sotto scritto Ufficiale presso il Tribunale di Cassino  
ove riseggio -  
al Signor Avvocato Francesco Francassa - nella  
qualità di sindaco del Comune di S. Donato del Comune  
domiciliato esso Avv. Francassa elettramente in Cas-  
sino presso l'Avv. e pro. signor Gaetano Bonaventura  
ho notificato e dato copia dell'antescritta sentenza  
resa dalla 2<sup>a</sup> Sezione del Tribunale di Cassino add.  
14-15 luglio 1903.-  
Cio' per legale scienza e per ogni effetto di Diritto.  
Copia tanto di debba perhevna

che dell'atto presente da me firmato,  
l'ho lasciato nel domicilio dell'as-  
sente signor Francesco Francassa,  
nella spjegala sua qualita' presso  
l'Avv. signor Bonaventura, e consegnar  
la a persona familiare d'esso,  
a fine di riceverla. Specifica letato  
Il 1. 08 1. Manno Ufficiale

Handwritten signature of the official.